

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti di guerra » (706)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 149, 150
AMADEO (DC), relatore alla Commissione	149
DONELLI (PCI)	150
PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa	150

« Estensione della quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto al personale militare delle Forze armate in servizio presso l'Arma dei carabinieri » (715) (D'iniziativa del senatore Tanga)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	147, 148
CERAMI (DC), relatore alla Commissione	147
PASTI (Sin. Ind.)	148
PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa	148
SIGNORI (PSI)	148
TOLOMELLI (PCI)	148
TROPEANO (PCI)	148

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

SIGNORI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Estensione della quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto al personale militare delle Forze armate in servizio presso l'Arma dei carabinieri » (715), d'iniziativa del senatore Tanga

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto al personale militare delle Forze armate in servizio presso l'Arma dei carabinieri », d'iniziativa del senatore Tanga.

Prego il senatore Cerami di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CERAMI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, il pre-

sente disegno di legge riguarda l'estensione della quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto al personale militare delle Forze armate in servizio presso l'Arma dei carabinieri. Con esso si vuole ovviare alle gravi sperequazioni, agli effetti del trattamento di quiescenza, esistenti attualmente nei confronti di quel personale che, distaccato presso l'Arma dei carabinieri per un certo periodo di tempo, vi presta servizio pur non appartenendo all'Arma. Infatti l'indennità dovuta a questo personale è pensionabile soltanto se il collocamento in quiescenza del beneficiario avviene in costanza d'impiego presso l'Arma. In sostanza succede che alcune persone non riescono ad usufruire di tale beneficio dal momento che, prima di andare in pensione, vengono richiamate al corpo di appartenenza, mentre per altre succede l'inverso.

In definitiva col presente disegno di legge si prevede che al personale in servizio in qualunque periodo presso l'Arma di carabinieri venga attribuita in percentuale la quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto in relazione agli anni di effettivo servizio reso nell'Arma dei carabinieri, cioè tanti decimi della predetta indennità per quanti anni o frazioni di anno superiore a sei mesi.

La spesa per il 1977 è valutata in 22 milioni. Pertanto confido nell'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

T O L O M E L L I . Concordiamo con le valutazioni del relatore e siamo favorevoli al provvedimento perchè riteniamo che, in questo modo, si vada al superamento di uno squilibrio che non è soltanto di carattere materiale, ma anche di carattere politico, soprattutto in questo momento. Col presente disegno di legge si dà unitarietà ad una scelta economica, in una visione globale del servizio dello Stato, che permette di ricomporre eventuali dissensi all'interno dell'Arma.

In questo spirito diamo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

P A S T I Sono d'accordo col relatore.

S I G N O R I . Anche io sono d'accordo col relatore, perchè il disegno di legge mi sembra cosa equa e giusta.

T R O P E A N O . Signor Presidente, sono d'accordo anche io sul disegno di legge, ma vorrei, prima di votarlo, avere delle delucidazioni sulla formulazione dello stesso e, in particolare, per quanto attiene all'articolo 1, ove si sancisce il diritto del personale comandato presso l'Arma dei carabinieri di percepire una quota dell'indennità mensile per servizio di istituto. Vorrei si precisasse che, ove si afferma che ai fini del trattamento di quiescenza tale indennità sarebbe dovuta nella misura di tanti decimi della quota pensionabile della stessa indennità per quanti sono gli anni o le frazioni di anno, tale formulazione impedisce il superamento del tetto pensionabile della stessa indennità di servizio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A S T O R I N O , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Rispondo al senatore Tropeano affermando che è prassi costante la contabilizzazione in decimi per computare, in generale, le indennità ai fini del trattamento di quiescenza.

Nella fattispecie assicuro che i casi concreti — in particolare 230 unità — non potranno in alcun modo raggiungere o superare il tetto cui fa riferimento il senatore Tropeano, in quanto restano in servizio, approssimativamente, per due o al massimo tre anni

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità mensile per servizio di istituto, percepita dal personale militare delle Armi, dei Corpi e dei Servizi delle Forze armate che ha prestato servizio presso l'Arma dei carabinieri, è computata, ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di tanti decimi della quota pensionabile della pre-

detta indennità per quanti sono gli anni o le frazioni di anno superiori a sei mesi di effettivo servizio prestato nell'Arma dei carabinieri.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra » (706)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra ».

Prego il senatore Amadeo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A M A D E O, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente disegno di legge intende colmare alcune lacune e risolvere taluni problemi sorti in sede di imputazioni di spese della legge 9 gennaio 1951, n. 204, cioè la legge che ha regolamentato le funzioni e i compiti dei servizi del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, istituito con legge del 1936. La lacuna da colmare è quella che si riferisce alle attribuzioni stabilite dall'articolo 2 della predetta legge, comprendendo anche la manutenzione e la custodia dei sepolcreti dei caduti nelle vecchie guerre coloniali e nella

guerra di Spagna, nonchè, poi, inserendo una norma di portata contabile diretta, appunto, a risolvere alcuni problemi sorte in sede di imputazione di spese.

La lacuna di cui ho parlato è risolta con l'articolo 1 del presente disegno di legge, aggiungendo, all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, il seguente alinea:

« f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, nel Dodecanneso e nella guerra di Spagna ».

La legge n. 204 presenta poi una mancata applicazione di quanto stabilito all'articolo 7, ove si prevede che i sepolcreti di guerra siano sistemati dal Commissariato e successivamente dati in consegna ai Comuni, per la manutenzione e la custodia.

Nella realtà, per fondate ragioni di natura finanziaria, i Comuni non sono in grado di poter assolvere a questo compito di custodia dei sepolcreti. Pertanto si è resa necessaria una modifica dell'articolo 7, stabilendo che i sepolcreti di guerra definitivamente sistemati, previa iscrizione negli inventari dell'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile (ed in questo consiste la modifica), a cura del Commissariato generale, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo. Notiamo quindi che la modifica consiste nell'esprimere non un mandato perentorio, ma una condizione dipendente dalla disponibilità di mezzi finanziari, necessari all'espletamento di questo compito.

È prevista, inoltre, un'ulteriore norma che si propone di risolvere problemi sorti in sede di imputazione di spesa. Si contemplano in quest'articolo i servizi affidati al Commissariato per le onoranze ai caduti, fra i quali la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra. La legge n. 204 non specificava i compiti demandati al Commissariato e ciò implicava, indubbiamente, incertezze in sede di imputazione di spese da parte della Corte dei conti. Quest'articolo 3 precisa, dunque, i servizi affidati al Commissariato generale.

4ª COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (27 luglio 1977)

la cui imputazione di spesa ricade nei fondi previsti dall'articolo 10 della legge n. 204 del 1951, cioè spese inerenti alle attività istituzionali e funzionali del Commissariato generale per le onoranze ai caduti di guerra. Tutto ciò non comporta nè aumenti di spesa nè modificazione degli stanziamenti in atto.

Quanto esposto spiega la ragione di questo disegno di legge al nostro esame, che colma le lacune della legge n. 204, con l'auspicio che venga approvato da questa Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

D O N E L L I . Concordo pienamente con la relazione svolta dal relatore circa la precisazione delle funzioni attribuite ai Comuni; manifesto comunque qualche perplessità riguardo alla funzione svolta dal Commissariato, che di fatto potrebbe togliere l'effettiva competenza al Comune. Credo, opportuno, al fine di non creare degli enti inutili, interpretare queste modifiche in modo tale che i Comuni possano assolvere ai loro compiti con i fondi necessari per espletarli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A S T O R I N O , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è d'accordo sul disegno di legge in discussione e ne chiede l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea:

« f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, nel Dodecanneso e nella guerra di Spagna ».

È approvato.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

« I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dalla Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo ».

È approvato.

Art. 3.

Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

Nelle spese che gravano sui fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1951, numero 204, devono intendersi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12.